

Statuto della European Society of Clinical Communication Educators (ESCCE)

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita la European Society of Clinical Communication Educators (ESCCE). La sede è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti fini:

promuovere la cultura della formazione in comunicazione clinica, con particolare riferimento alla formazione centrata sulla persona e alla relazione empatica, favorendo lo sviluppo di modelli formativi orientati alla qualità della relazione tra sanitario e paziente, evidence-based, sostenendo l'integrazione tra evidenze scientifiche, competenze professionali e bisogni delle persone assistite;

utilizzare la simulazione come metodologia didattica nella formazione in ambito sanitario, con particolare riguardo allo sviluppo delle competenze comunicative;

definire criteri per l'accreditamento della formazione in comunicazione clinica, al fine di garantire qualità, omogeneità e trasparenza dei percorsi formativi;

promuovere la produzione, la raccolta e la diffusione di studi scientifici e di materiale scientifico negli ambiti propri dell'Associazione;

elaborare e diffondere linee guida e buone pratiche relative alla formazione dei professionisti sanitari in ambito comunicativo;

promuovere la certificazione delle competenze comunicative nei sanitari mediante lo sviluppo e l'applicazione di checklist validate;

istituire e curare la tenuta di un albo europeo dei docenti di comunicazione clinica, definendone i criteri di accesso, permanenza e aggiornamento.

Articolo 3 – Soci

Possono essere soci della Associazione coloro che svolgono attività di docenza nell'ambito della comunicazione clinica e che documentino una comprovata e continuativa esperienza in tale ambito secondo le finalità dell'Associazione.

Ai fini dell'ammissione, per docenti di comunicazione clinica si intendono professionisti che partecipano in modo strutturato ad attività formative rivolte a studenti, specializzandi o professionisti sanitari, con responsabilità diretta nella progettazione, erogazione o valutazione di percorsi formativi in comunicazione clinica.

I soci devono essere residenti in uno degli Stati appartenenti alla Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'ammissione dei soci è subordinata alla valutazione dei requisiti di cui ai commi precedenti secondo modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Chi presenta domanda di ammissione pur non possedendo tutti i requisiti richiesti può essere accolto nell'Associazione come aspirante socio. Il Consiglio direttivo, al momento dell'ammissione, definisce il debito formativo che dovrà essere colmato per consentire l'acquisizione della qualifica di socio.

Gli aspiranti soci partecipano alla vita associativa, ma non sono eleggibili alle cariche sociali pur avendo diritto di voto in assemblea.

L'Associazione garantisce agli aspiranti soci la possibilità di accedere a percorsi formativi finalizzati al superamento del debito formativo e al conseguimento dei requisiti necessari per l'ammissione come soci.

Articolo 4 – Articolazione organizzativa e organi

L'Associazione è articolata su due livelli, europeo e nazionale, ciascuno dotato di propri organi.

A livello europeo sono previsti i seguenti organi:

l'Assemblea dei soci, quale organo sovrano dell'Associazione, costituita da tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa;

il Presidente europeo;

il Consiglio direttivo europeo, composto da 15 membri.

A livello nazionale possono essere istituiti organismi rappresentativi nei singoli Paesi appartenenti alla Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ove la numerosità dei soci lo consenta.

Tali organismi comprendono:

il Presidente nazionale;

l'Assemblea nazionale;

il Consiglio direttivo nazionale, eletto autonomamente dai soci afferenti al rispettivo ambito nazionale.

Gli organi nazionali operano nel rispetto dei principi e delle finalità dello statuto e restano in carica per una durata conforme a quella prevista per il Consiglio direttivo europeo.

Articolo 5 – Durata delle cariche

Tutti gli organi dell'Associazione, sia a livello europeo sia a livello nazionale, restano in carica per la durata di cinque anni.

I componenti degli organi sono rieleggibili.

In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti del Consiglio direttivo, il Consiglio può procedere alla loro sostituzione per cooptazione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla conferma o alla nuova elezione per la parte residua del mandato.

Articolo 6 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è convocata dal Presidente europeo almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche in formato elettronico, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in convocazione unica. Le riunioni avvengono solitamente in modalità online.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi in cui lo statuto preveda maggioranze qualificate.

All'Assemblea spettano, in particolare, le seguenti competenze:

- approvare il bilancio;
- eleggere il Presidente europeo e i membri del Consiglio direttivo;
- definire gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sulle modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7 – Presidente europeo

Il Presidente europeo rappresenta legalmente l'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, curando l'attuazione delle relative deliberazioni.

Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, sottoponendoli a ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

In caso di impedimento o assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 8 – Vicepresidente europeo

Il Vicepresidente europeo è eletto dal Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente europeo nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Su delega del Presidente, può svolgere specifiche funzioni operative e rappresentative nell'ambito delle attività dell'Associazione.

Articolo 9 – Segretario europeo

Il Segretario europeo è eletto dal Consiglio direttivo.

Il Segretario cura l'organizzazione amministrativa dell'Associazione e garantisce il corretto funzionamento delle attività istituzionali.

In particolare, cura la redazione dei verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, provvede alla tenuta dei registri associativi e della documentazione ufficiale, coordina le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione e supporta il Presidente e il Consiglio direttivo nell'attuazione delle deliberazioni.

Articolo 10 – Consiglio direttivo europeo

Il Consiglio direttivo europeo è composto da 15 membri, di cui 14 eletti dall'Assemblea dei soci e uno membro di diritto individuato nel direttore de Il colloquio clinico, rivista ufficiale dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo elegge il Segretario e il Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e attua gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

In particolare, predispone il bilancio, delibera sull'ammissione dei soci, definisce le modalità operative per il perseguimento dei fini statutarî, cura i rapporti con gli organismi nazionali e adotta ogni altro provvedimento necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 11 – Organi nazionali

Gli organi nazionali sono istituiti nei Paesi in cui la numerosità dei soci lo consenta.

Essi comprendono l'Assemblea nazionale, il Presidente nazionale e il Consiglio direttivo nazionale.

Gli organi nazionali sono eletti autonomamente dai soci appartenenti al rispettivo ambito territoriale e operano nel rispetto dello statuto e degli indirizzi definiti dagli organi europei.

Le modalità di funzionamento degli organi nazionali ricalcano, per quanto compatibili, quelle previste per gli organi europei.

Articolo 12 – Modalità di elezione

L'Assemblea elegge il Presidente europeo e i membri del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario. Le candidature devono essere presentate secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

Articolo 13 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi pubblici e privati, da donazioni e da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie.

La quota sociale annuale è stabilita dal Consiglio direttivo europeo.

Le risorse economiche sono utilizzate esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 14 – Bilancio

L'esercizio finanziario ha durata annuale.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno sociale successivo all'esercizio finanziario.

Articolo 15 – Modifiche statutarie

Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad enti o istituzioni con finalità analoghe o comunque di interesse generale.